

Prot. 4009

40098 /T-A1105 LUG. 2016

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento politiche dello sviluppo rurale e della pesca
Ufficio programmazione faunistico-venatoria ed ittico-sportiva
P.ZZA TORLONIA, 91
67051 AVEZZANO AQ
e-mail: franco.recchia@regione.abruzzo.it

Oggetto: Proposta di calendario venatorio per la stagione 2016-17.

Responsabili dell'istruttoria: Dott.ssa Barbara Amadesi (tel.: 051-65.12.204 – e-mail: barbara.amadesi@isprambiente.it), ), Dott.ssa Barbara Franzetti (tel.: 051-65.12.210 – e-mail: barbara.franzetti@isprambiente.it) e Dott. Francesco Riga (tel.: 06-50072644 – e-mail: francesco.riga@isprambiente.it)

In riferimento alla richiesta avanzata da codesta Amministrazione con nota prot. n. 136377 del 15.06.2016, avendo esaminato la proposta di calendario venatorio, si comunica quanto segue.

Secondo la normativa nazionale le Regioni hanno autonomia per quanto concerne la gestione faunisticovenatoria, mentre le tematiche attinenti la tutela ambientale e la conservazione della natura, sanciti dalla legge n. 157/92, rimangono di pertinenza statale. Si vedano al riguardo anche i pronunciamenti su materie specifiche, ma di ampia valenza (come nel caso dell'elenco delle specie cacciabili e dei tempi di caccia) della Corte Costituzionale.

In questo contesto, nell'impostare la formulazione del proprio parere su un provvedimento complesso e articolato come quello in esame, lo scrivente Istituto ha ritenuto opportuno analizzare e trattare i diversi aspetti tecnici di competenza. Di seguito vengono quindi formulate alcune valutazioni sui temi affrontati dal provvedimento in oggetto che a parere di questo Istituto non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico in considerazione del quadro normativo vigente; sulle questioni non espressamente trattate si ritiene sostanzialmente condivisibile l'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.

#### SPECIE CACCIABILI, PERIODI E MODALITÀ DI CACCIA

#### Uccelli

La legge 157/92, così come modificata dall'art. 42 della Legge comunitaria 2009, vieta l'esercizio venatorio durante il periodo di nidificazione e le fasi di riproduzione e dipendenza degli uccelli, nonché durante il ritorno al luogo di nidificazione (art. 18, comma 1bis), coerentemente con il dettato della Direttiva 2009/147/CE.

Al fine di fornire indicazioni circa i periodi cacciabili per le singole specie, nonché le modalità del prelievo nel corso della stagione venatoria ed i limiti di carniere, coerenti con quanto richiesto dalla Commissione Europea, ISPRA nel 2010 ha provveduto a trasmettere alle Amministrazioni Regionali (con nota prot. n. 25495) il documento "Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", che si allega alla presente. Tale documento è stato redatto sulla base delle informazioni scientifiche direttamente raccolte dall'Istituto e di quelle disponibili in letteratura, seguendo i criteri generali di tutela della fauna richiamati dal quadro normativo vigente (legislazione nazionale e direttive comunitarie) ed adottando un doveroso principio di precauzione che subordina l'attività venatoria alla conservazione delle specie faunistiche che rappresentano un bene ambientale per l'intera collettività (legge n. 157/92, art. 1).



Oltre a ciò si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" e nel documento "Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU" (2001), ufficialmente adottato dalla Commissione Europea, in cui vengono definiti i periodi di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale per ciascuna specie cacciabile in ognuno dei Paesi membri.

In particolare la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" (§§ 2.7) afferma che un eventuale discostamento a livello regionale dai periodi indicati nel documento "Key Concepts" su scala nazionale deve essere supportato da adeguati dati scientifici e tecnici che dimostrino che non vi sia alcuna sovrapposizione tra il prelievo venatorio e le fasi di migrazione e riproduzione delle specie, nel pieno rispetto delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 4 della Direttiva.

A tal proposito lo scrivente Istituto, a seguito di specifica richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 24958 del 15.12.2015, ha recentemente provveduto a condurre una valutazione tecnico-scientifica dei più aggiornati studi, messi a disposizione da alcune regioni italiane, sulla fenologia della migrazione di Beccaccia, Cesena e Tordo bottaccio al fine di verificarne la coerenza con i periodi indicati nel documento "Key Concepts". La valutazione tecnica, che si allega alla presente, ha permesso di verificare che i dati forniti ad oggi dalle regioni non permettono, a parere di questo Istituto, di prevedere date scaglionate a livello regionale e quindi la possibilità da parte di alcune regioni di adottare calendari venatori con tempi di caccia differenti rispetto a quelli indicati nel documento "Key Concepts", per le specie oggetto di valutazione.

Ciò premesso, si ritiene che i tempi e le modalità indicate nella proposta di calendario venatorio in esame per il prelievo di diverse specie non risultino coerenti con quanto indicato nel documento "Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", e non sono condivisibili da parte di questo Istituto che, pertanto, esprime parere sfavorevole alla loro adozione. In particolare si evidenzia:

# Apertura generale della caccia prima del 1º ottobre

A giudizio di questo Istituto, i tempi di apertura generale della caccia contenuti nella proposta di calendario venatorio presentata, relativamente alle specie ornitiche, appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico in considerazione del quadro normativo vigente, fatta eccezione per l'apertura della caccia a Fagiano e Quaglia al 18 settembre. Lo scrivente Istituto ritiene infatti idonea un'unica apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina in data non antecedente al 1º ottobre. Ciò ha la finalità di favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati per diverse specie sottoposte a prelievo venatorio, di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio. Inoltre in tal modo si favorirebbe un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria.

# Pre-apertura nel mese di settembre

Fanno eccezione a quanto sopra esplicitato le specie Cornacchia grigia, Gazza e Ghiandaia, per le quali in tutto il mese di settembre l'apertura anticipata della caccia dovrebbe però essere prevista esclusivamente nella forma dell'appostamento.

an 2, è

n

Per le specie Merlo invece può essere autorizzato, per l'intero mese di settembre e solo nella forma dell'appostamento, il prelievo per un massimo di 3 giornate complessive, con carniere massimo giornaliero pari a 5 capi per cacciatore, come già previsto da codesta Amministrazione per la Tortora.

Per quanto concerne la specie Colombaccio il passaggio di soggetti in migrazione autunnale comincia a divenire consistente in termini quantitativi solo a partire dalla fine di settembre, pertanto un eventuale prelievo anticipato verrebbe ad incidere pressoché esclusivamente sui contingenti nidificanti. Al fine di poter prevedere un'apertura anticipata al mese di settembre dovrebbe essere preventivamente valutato l'impatto riconducibile a tale attività a partire da informazioni circa l'entità del contingente nidificante a livello locale





e la fenologia con cui si manifesta la migrazione autunnale delle specie in questione. Allo stato attuale non si ritiene idoneo il ricorso alla pre-apertura per la specie Colombaccio nei giorni 1-3-4 settembre.

# Tempi di chiusura della caccia e modalità di prelievo

Per quanto concerne la **Beccaccia**, la specie nel 2015 è stata inserita nella categoria *Least concern* (di minima preoccupazione) a livello europeo sulla base dei criteri di classificazione delle Liste rosse IUCN applicati alle popolazioni nidificanti. Va tuttavia evidenziato che le popolazioni europee hanno mostrato comunque un decremento non irrilevante, anche se non è risultato sufficientemente rapido da rientrare nella soglia della categoria di minaccia superiore (Vulnerabile).

Inoltre nel volume "Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status" (BirdLife International, 2004), di cui è previsto a breve un aggiornamento, la specie è stata inclusa nella categoria SPEC 3 ("in declino a livello europeo") in virtù di una contrazione complessiva maggiore del 10% nel periodo 1990 – 2000, utilizzando comunque criteri differenti da quelli impiegati per la redazione della Lista rossa europea.

Si evidenzia che l'upgrading dello stato di conservazione della Beccaccia secondo i criteri IUCN, non implica automaticamente una modifica dello stato di conservazione della specie secondo le categorie SPEC e non esclude la necessità di adottare tutte le più opportune misure di tutela della specie.

Pertanto, stante lo stato di conservazione, la forte pressione venatoria a cui è sottoposta ma soprattutto in considerazione della maggiore vulnerabilità che contraddistingue la Beccaccia nella seconda metà dell'inverno, in presenza di avverse condizioni climatiche, ISPRA ritiene idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie, coerentemente con le prescrizioni in materia derivanti dalla Direttiva 2009/147/CE, la chiusura della caccia al 31 dicembre.

Un eventuale prolungamento del periodo cacciabile fino al 10 gennaio, coerentemente con quanto indicato nel documento "Key concepts", dovrebbe essere consentito solo nell'ambito degli ATC in cui il prelievo viene pianificato a partire dai dati relativi ai carnieri realizzati e all'attività di monitoraggio della specie, verificandone pertanto la sostenibilità.

Si ritiene che il monitoraggio della specie all'interno delle aree protette regionali, promosso da codesta Amministrazione, secondo le modalità contenute nel "Protocollo nazionale per il monitoraggio della Beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma", redatto da questo Istituto nel 2006, consenta di ottenere una fotografia attendibile della consistenza e della distribuzione della popolazione svernante. Si auspica pertanto la sua realizzazione.

Per quanto concerne il prelievo di **Tordo bottaccio**, **Tordo sassello e Cesena**, i periodi di apertura della caccia indicati all'art. 18, comma 1 della legge 157/92 non risultano compatibili con i limiti temporali indicati nel documento "Key Concepts", secondo il quale la data di inizio migrazione prenuziale corrisponde alla II decade di gennaio per le prime due specie e alla III decade per il Tordo sassello.

Dalla sopra richiamata valutazione tecnico-scientifica prodotta da questo Istituto (prot. n. 11308 del 15.02.2016), a seguito della richiesta del Ministero Ambiente, è emerso che i dati presentati dalle Regioni italiane non supportano adeguatamente un discostamento a scala regionale dei termini temporali del prelievo venatorio né l'eventuale utilizzo da parte di alcune regioni della decade di sovrapposizione nel definire le date di chiusura della caccia nel loro territorio per Cesena e Tordo bottaccio.

Inoltre, al fine di evitare la possibile confusione tra specie cacciabili in un determinato periodo e quelle che nello stesso periodo non lo sono ed il loro conseguente abbattimento involontario, coerentemente con quanto indicato nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 72/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" (par. 2.6), che suggerisce di evitare calendari differenziati per alcune specie nel caso questi provochino rischi di confusione e/o perturbazione per altre, anche non oggetto di attività venatoria, lo scrivente Istituto ritiene necessario che si adotti un'unica data di chiusura per Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena (10 gennaio).

Per quanto concerne la Quaglia, specie migratrice regolare e svernante localizzata in Italia, prevalentemente nelle regioni centrali e meridionali, la specie è attualmente considerata in stato di conservazione sfavorevole a livello europeo (SPEC 3, BirdLife International, 2004), in virtù di una





contrazione complessiva maggiore del 10% nel periodo 1990 – 2000, anche se è previsto a breve un aggiornamento del volume "Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status". Recentemente la Quaglia è stata inserita nella categoria Least concern (di minor preoccupazione) a livello europeo sulla base dei criteri di classificazione delle Liste rosse IUCN applicati alle popolazioni nidificanti. Le popolazioni europee hanno comunque mostrato un trend fluttuante in Europa e un declino nell'ambito dei Paesi della Comunità europea, pur non risultando sufficientemente rapido da rientrare nella soglia della categoria di minaccia superiore (Vulnerabile). Permane pertanto la necessità di adottare tutte le più opportune misure di tutela della specie e prevedere la chiusura della caccia al 31 ottobre.

Infine per il Colombaccio dal 1° gennaio dovrebbe essere previsto il prelievo in forma esclusiva d'appostamento e dal 1° al 5 febbraio il carniere massimo giornaliero dovrebbe essere limitato a 5 capi per cacciatore.

# Mammiferi

# Lagomorfi

Per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e un minor disturbo diffuso per la fauna selvatica, questo Istituto ritiene opportuno prevedere un'unica data di apertura della caccia in forma vagante al 1° ottobre per tutte le specie, quindi anche per i Lagomorfi. Ciò consentirebbe peraltro un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva della Lepre comune. È noto infatti che alla terza domenica di settembre molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento e che le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre. Oltre a ciò va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita.

#### Volpe

Nel caso della Volpe si forniscono le seguenti indicazioni:

- prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore: i periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale;
- caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita: 1 ottobre 31 gennaio;
- prelievo con arma a canna rigata dotata di ottica di mira: i periodi concessi per il prelievo selettivo degli Ungulati, con l'esclusione del periodo 15 marzo - 31 agosto e comunque nel rispetto dell'arco temporale di cui alla legge n.157/92, art. 18, comma 2.

#### Cinghiale

In merito ai periodi di caccia previsti, ribadendo quanto espresso in precedenti pareri, si suggerisce di adottare un unico periodo di caccia sull'intero territorio degli AATTCC e delle provincie in cui ricadono ZPE, ZPC e aree della Provincia de L'Aquila e Chieti in cui è stata accertata la presenza dell'orso bruno, in modo da limitare il possibile disturbo a 3 mesi complessivi.

Per quanto concerne l'allenamento e uso dei cani, si suggerisce di prevedere lo svolgimento di gare cinofile, ad ogni livello, dal 12 settembre 2016 al 13 marzo 2017, previo rilascio di parere vincolante dell'ISPRA, non solo nella ZPE del PNALM, ma anche nell'area denominata ZPC e in tutti i SIC di presenza dell'Orso. Non si ritiene risulti tecnicamente condivisibile prevedere, nella ZPC, la reintroduzione dell'utilizzo della cosiddetta minibraccata; tale misura, sebbene circoscritta temporalmente al periodo in cui gli orsi sono in letargo, figura come un allentamento del regime di tutela dell'Orso rispetto a quanto adottato nella passata stagione venatoria. Si resta tuttavia disponibili a valutare possibili modifiche all'organizzazione complessiva del prelievo venatorio del Cinghiale elaborate in ambito Autorità di Gestione PATOM e/o



Co. Ragiona di Santa di Santa

Tavolo Tecnico del PATOM in materia di caccia e sorveglianza, tavoli questi ai quali partecipa anche codesta Regione.

### FORME DI CACCIA

La caccia vagante, soprattutto se con l'ausilio del cane, non dovrebbe essere prolungata oltre il mese di dicembre. Possono essere previste eccezioni per le aziende faunistico-venatorie, per le aziende agri-turistico-venatorie e per la caccia al Cinghiale e alla Volpe in squadre autorizzate. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere infatti all'origine di effetti negativi riconducibili ai seguenti aspetti principali:

- a) eccessivo disturbo, conseguente sia alla ricerca diretta del selvatico sul territorio (molto maggiore rispetto alla caccia d'attesa), sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti. A tale proposito occorre considerare che il mantenimento di una innaturale condizione di allarme e quindi di stress negli animali selvatici è all'origine di conseguenze negative su status e dinamica delle popolazioni, anche in maniera indipendente dall'entità del prelievo. Infatti una protratta condizione di stress induce gli animali a spendere maggiori energie per spostarsi e fuggire, contemporaneamente tende a diminuire in modo sensibile il tempo che essi possono dedicare ad alimentarsi. Questi fattori influiscono in maniera negativa sul bilancio energetico e sulla condizione immunitaria di ciascun individuo e possono quindi aumentare indirettamente la mortalità complessiva, anche a carico di specie che non sono direttamente oggetto di caccia. In questo contesto la possibilità di avvalersi dell'ausilio dei cani, ivi compresi quelli da seguita, non può che aggravare ulteriormente i rischi appena descritti;
- b) maggiore prelievo dovuto sia al maggior numero di praticanti, sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quello d'attesa;
- c) difficoltà di controllo degli atti di bracconaggio.

# PERIODO DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO CANI

L'inizio dell'attività di addestramento cani al 15 agosto appare prematuro in quanto alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi di settembre l'epoca di addestramento degli ausiliari prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio).

L'addestramento dei cani nelle aree di presenza della Lepre Italica dovrebbe essere vietato per minimizzare il rischio di disturbo indiretto alla specie.

# **TESSERINO VENATORIO**

L'annotazione dei capi abbattuti dovrebbe avvenire subito dopo l'abbattimento ed il recupero anche per la selvaggina migratoria.

Si allega alla presente una nota relativa ad alcuni aspetti rilevanti ai fini della pianificazione e regolamentazione faunistico-venatoria regionale che poniamo all'attenzione di codesta Amministrazione (Allegato 3).

Rimanendo disponibili a fornire eventuali chiarimenti, s'inviano distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONSULENZA

(Dott. Piero Genovesi)

n. 3 allegati BA-BF-FR/Iru Rif. Int. 36161/2016





# ULTERIORI ASPETTI RILEVANTI AI FINI DELLA PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA REGIONALE

Per completare le osservazioni al provvedimento in esame, si ritiene opportuno segnalare a codesta Amministrazione alcune questioni che richiedono un'attenta valutazione.

- 1. Adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'AEWA Con legge n. 66 del 6.2.06 l'Italia ha formalmente aderito all'accordo internazionale denominato AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori. Tale accordo, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio. In particolare, viene richiesto l'utilizzo di cartucce atossiche nelle zone umide (anche quelle non ricadenti nei siti della Rete Natura 2000), la raccolta di informazioni sui carnieri effettuati ed il controllo del bracconaggio.
- 2. Tipologia di munizioni per lo svolgimento dell'attività venatoria L'uso delle munizioni da caccia contenenti piombo determina effetti negativi sull'ambiente a causa dell'accumulo del metallo che con il tempo subisce processi di alterazione, contaminando diffusamente il terreno. Inoltre molte specie di uccelli selvatici restano avvelenate dal piombo perché ingeriscono pallini, proiettili o loro frammenti raccolti direttamente dal terreno o contenuti nelle carni degli animali feriti e non recuperati o delle interiora degli ungulati abbandonate sul luogo dell'abbattimento. Per maggiori approfondimenti **ISPRA** sull'argomento si suggerisce di consultare il Rapporto 158 (http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/il-piombo-nelle-munizioni-da-cacciaproblematiche-e-possibili-soluzioni).

Stante la gravità di queste problematiche la Conferenza delle Parti della Convenzione per la Protezione delle Specie Migratrici (CMS, nota anche come Convenzione di Bonn) ha approvato la Risoluzione n. 11.15 che richiede alle Parti contraenti il superamento dell'uso del piombo nelle munizioni da caccia e l'introduzione dell'obbligo di utilizzare materiali alternativi entro i prossimi tre anni come indicato nelle linee guida allegate al testo della risoluzione

(http://www.cms.int/sites/default/files/document/COP11\_Doc\_23\_1\_2\_Bird\_Poisoning\_Review\_%26\_G uidelines\_E\_0.pdf).

Alla luce di quanto sopra, si suggerisce pertanto di intraprendere azioni tese a sensibilizzare i portatori d'interesse, a garantire il passaggio al munizionamento atossico e a valutare eventuali altre misure di prevenzione e mitigazione degli effetti del piombo presente in natura in ottemperanza alla Risoluzione n. 11.15.

3. Valutazione d'incidenza della caccia sulla rete Natura 2000 - L'armonizzazione delle misure di tutela previste dalle direttive n. 147/2009/CE e n. 92/43/CEE con la regolamentazione della caccia comporta la necessità di effettuare una valutazione preventiva dell'impatto che le pratiche connesse all'esercizio venatorio possono avere sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario. A questo riguardo si ritiene vada considerata l'opportunità di sottoporre a valutazione d'incidenza non soltanto gli strumenti di pianificazione faunistico-venatoria, ma anche i calendari regionali attraverso una concertazione con i competenti uffici regionali. Inoltre la valutazione d'incidenza della caccia sulla conservazione di ciascuno dei siti della Rete Natura 2000 dovrebbe essere effettuata, sito per sito, avendo a riferimento il relativo formulario o il piano di gestione, se approvato.